



Member of CISQ Federation



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 20 del 29-05-2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **11:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI, nella sua qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	8	LONGARINI AIRA	Presente
2	FABI ANNAMARIA	Presente	9	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
3	CORNIGLIA FRANCESCO	Presente	10	BRIZI ANGELO	Presente
4	FEDELE MARCO	Presente	11	PUDDU ELISABETTA	Assente
5	ATTI SIMONA	Presente	12	BENNI LUCA	Presente
6	MIRALLI EMANUELE	Presente	13	DI GIORGIO ANGELO	Assente
7	ROSI DECIMO	Presente			

PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Assume la presidenza il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli interventi, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la TARI nel Comune di Montalto di Castro:

- assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d. Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il DPR 158/1999 "Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "chi inquina paga";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

VISTA la Deliberazione n.363/2021 con cui l'ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

DATO ATTO CHE l'art. 7 della suddetta deliberazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il gestore predisponesse il piano economico del servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le

pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nella citata deliberazione ARERA n.443/2019 e successive confermano l'utilizzo di parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

1. suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
2. determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4°, e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
3. le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 sottocategorie;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.p.r. n. 158/1999 che dispone che il Comune procede alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità, assicurando agevolazioni all'utenza domestica;

VISTO l'aggiornamento annuale del Piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025 predisposto dal competente Settore VI, trasmesso al Settore VII- Tributi-Suap con nota prot. n. 12970 del 22/04/2025 validato da soggetto terzo ed adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione del 29/05/2025 secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato;

DATO ATTO che l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili per il 2024 nel rispetto del limite della crescita è pari euro 3.463.008,00 di cui alla voce "*entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita*" come riportato nel citato PEF 2025, di cui costi variabili riclassificati euro 2.312.412,00 e costi fissi riclassificati euro 1.150.596;

EVIDENZIATO che il suddetto Piano Economico Finanziario ha valore per l'anno 2025 e che il valore del totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 è pari a €3.268.130 di cui € 2.109.285,00 per i costi variabili ed € 1.158.845,00 per i costi fissi;

RICHIAMATI i seguenti atti dell'Arera:

- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

CONSIDERATO, inoltre, l'art.1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello

specifico:

- Il comma 653, a mente del quale “...a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”
- Il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...”

DATO ATTO in applicazione tanto delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni” pubblicate in data 10/02/2025 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti relativamente al Comune di Montalto di Castro è complessivamente pari ad € 405,10/tonnellata

RITENUTO confermare per l’anno 2025 i coefficienti Kd e Kc all’interno del range di cui alla tabella 4° e 3°, allegato 1, del D.p.r. n. 158/1999 e di fissare una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ovvero imputazione del 60% dei costi alle utenze domestiche e del 40% dei costi alle utenze non domestiche;

RITENUTO altresì, al fine di assicurare un gettito previsionale del tributo TARI per il 2025 di euro €3.268.130,00 di cui alla voce del PEF “*entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021*”, di approvare le tariffe del tributo TARI 2025 nella misura risultante dall’allegato prospetto (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99 e della banca dati dei contribuenti;

DATO ATTO che trovano applicazione diretta le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020 e modificato con deliberazione n. 12 del 30/05/2023;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 2,7%
- coefficiente recupero della produttività: 0,10%
- coefficiente QL 0,0%
- coefficiente PG 0,0%
- coefficiente C116 0,0%
- coefficiente CRI 7,0%
- parametro per la verifica del limite massimo di variazione annuale 9,60%
- limite di crescita massimo 1,0960%
- Crescita entrate prevista 2025/2024 1,05 %

VISTA la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” con cui la ARERA ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATO il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

VISTA altresì la delibera Arera n. 133/2025/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria UR3a, pari a € 6,00 per utenza, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, componente perequativa destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pari al 25% della Tari dovuta;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti, compresa la UR3a di nuova istituzione;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

VISTO l'art. 26 della Deliberazione Arera n. 15/2022;

RITENUTO pertanto di stabilire le date di scadenza dei pagamenti Tari anno 2025 come segue:

- 1° rata 31/07/2025,
- 2° rata 30/09/2025,
- 3° rata 05/12/2025;

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero il 31/07/2025;

PRESO ATTO della necessità di adeguamento dei sistemi informatici per l'introduzione nei software della componente UR3a nonché dell'implementazione delle banche dati con i flussi informativi relativi agli ISEE per il riconoscimento agli utenti aventi diritto dell'agevolazione relativa al Bonus Sociale;

CONSIDERATO che potrebbe insorgere la necessità di rimodulare le scadenze di bollettazione connesso alle release delle suddette implementazioni o eventualmente prevedere una diversa forma di addebito della TARI.

DATO ATTO che a tale necessità si potrà eventualmente provvedere con successivo atto di modifica e integrazione da adottarsi comunque nel rispetto della scadenza del 30/06/2025 come stabilito con D.M. dall'articolo 10 ter, del D.L. 25/2025 convertito con modificazioni con legge 9 maggio 2025, n. 69.

VISTO l'art.1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art.1, comma 683 della L.27/12/2013 n.147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della Tari (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma *quinquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che il Comune di Montalto di Castro con deliberazione consiliare n.71 del 27/12/2024 ha approvato il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per*

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

• a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO l'articolo 10 ter, del D.L. 25/2025 convertito con modificazioni con legge 9 maggio 2025, n. 69 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”* che dispone il differimento al 30/06/2025 del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe relative alla TARI

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”* e ss.mm.ii, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe già vigenti che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. agli atti del Settore VII;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio

Tributi-Suap e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare per l'anno 2025, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 641 e seguenti, della L. 147/2013, riportate nell'allegato1) del presente atto e di approvare i coefficienti di adattamento e di produzione Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata nell'allegato 2) applicati nei limiti del range previsto dal citato D.P.R. 158/1999 per l'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. Di dare atto che sull'importo della TASSA RIFIUTI (TARI) deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura dell'aliquota del 5% salva diversa deliberazione della Provincia di Viterbo. Il tributo provinciale è sommato alle tariffe TARI;

3. Di dare atto inoltre che devono essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- € 6,00 euro/utenza per la componente UR3a,

4. di dare atto che trovano applicazione diretta le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020 e modificato con deliberazione n. 25 del 28.06.2021;

5. di stabilire che gli avvisi di pagamento prevedano il pagamento in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 31/07/2025,
- 2° rata 30/09/2025,
- 3° rata 05/12/2025;

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero il 31/07/2025;

6. di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 così come risultante dal piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti validato e adottato nella seduta del 29/05/2025;

7. di dare atto che il presente atto deliberativo sarà trasmesso entro il 14/10/2025 al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;

8. di dare altresì atto che la presente deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione effettuata sul portale del federalismo fiscale entro il 28/10/2025; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine 14/10/2025, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale come previsto dall'art. 13 comma 15 ter;

9. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Benni, Brizi, Corniglia), astenuti n.==,

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Benni, Brizi, Corniglia), astenuti n.==, resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SETTORE VII sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 19-05-
2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA – PERSONALE – TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 22-05-
2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SARA BOLDRIGHINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal:

|X| poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. STEFANO PUCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. STEFANO PUCCI
